Spett.le
Euregio Plus SGR S.p.A.
Passaggio Duomo, 15
39100 Bolzano (BZ)

V 07/2022

COMUNICAZIONE DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI[1]

Il/La sottoscritto/a _____
cognome nome

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a a _____ prov. _____ nazione _____ il ____ / ____ / _____

residente a _____ via _____ n. _____ prov. _____

CAP_____ Tel. _____ E-mail _____

in qualità di iscritto al Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi

comunica

ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, che per l'anno|__|__|__|__|non ha dedotto, a norma del comma 1, lettera e-bis) 1 dell'art. 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, dal proprio reddito complessivo l'importo di euro _____.

Data _____ Firma _____

Istruzioni: il presente modulo va inviato a mezzo posta all'indirizzo sopra menzionato o a mezzo e-mail da inviare a profi@euregioplus.com, se l'aderente ha optato per la ricezione delle comunicazioni a mezzo posta elettronica, utilizzando la e-mail fornita al Fondo e registrata.

[1] Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 252/2005, per un importo non superiore ad euro 5.164,57.

Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del citato decreto la deduzione dei contributi versati al Fondo Pensione PensPlan Profi nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (ad esempio, figlio, coniuge ecc.) spetta a questi ultimi e, in caso di assenza di redditi da parte dei soggetti stessi, la deduzione spetta al soggetto che ha effettuato il versamento. In caso di reintegro delle somme anticipate mediante contribuzioni eccedenti il limite di deducibilità fiscale (euro 5.164,57), l'aderente gode di un credito pari all'imposta prelevata dal fondo pensione sulla parte di anticipazione maturata (e percepita) successivamente al 1. Gennaio 2007. Il credito non spetta, dunque, sulla parte di anticipazione maturata (e percepita) in data precedente.